

Progetto Sicurezza

Periodico di informazione, formazione e prevenzione infortuni
della Scuola Edile della provincia di Modena

in edilizia

Anno XVII - n 2 - 2007

Infortuni, le istituzioni corrono ai ripari

**Allarme del Capo dello Stato
dopo gli ultimi tragici avvenimenti.
Il governo intensifica la lotta al lavoro nero,
mentre la Provincia riunisce
tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione**

Rischio rumore, prime indicazioni operative

**Sei pagine con tutte le possibili
domande e risposte sul Dlgs 195/2006**



Rlst: nomi, cognomi e recapiti

**Nominativi, indirizzi e telefoni
dei Rappresentati territoriali dei lavoratori
per la sicurezza**



ORGANIZZAZIONI PROMOTRICI



Associazione Costruttori Edili e Complementari
della Provincia di Modena

Via Bellinzona, 27/a - Modena - Tel. 059.448.351 - Fax 059.448.330 - www.unioneindustriali.mo.it - e-mail: edili@unioneindustriali.mo.it



Collegio Imprenditori Edili - Via Pier Paolo Pasolini, 15 - Modena - Tel. 059.341.233 - Fax 059.342.682 - e-mail: info@apiedili.it



Via Giardini, 45 Modena - Tel. 059.216.146 - Fax 059.433.405 - www.agci-emr.org - e-mail: agcimo@tsc4.com



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Unione delle Costruzioni

Via Malavolti, 27 - Modena - Tel. 059.418.111 - Fax 059.418.598 - www.mo.cna.it - e-mail: monticelli@mo.cna.it



Via Emilia Ovest, 775 - Modena - Tel. 059.893.111 - Fax 059.828.097 - www.lapam.mo.it - e-mail: webmaster@lapam.mo.it



Via Emilia Ovest, 101 (Palazzo Europa) - Modena - Tel. 059.384.011 - Fax 059.384.715 - e-mail: modena@confcooperative.it



Settore Cooperative Costruzioni - Via Fabriani, 120 - Modena - Tel. 059.403.011 - Fax 059.244.690 - www.modena.legacoop.it - e-mail: info@modena.legacoop.it



Via L. da Vinci, 5 - Modena - Tel. 059.345.760 - Fax 059.345.760 - e-mail: fenealmo@libero.it



Via Rainusso, 56/58 - Modena - Tel. 059.890.855 - Fax 059.335.716 - www.cislmodena.org - e-mail: filca_modena@cisl.it



FILLEA - CGIL Costruzioni e Legno

Piazza Cittadella, 36 - Modena - Tel. 059.326.246 - fax 059.241.671 - www.cgilmodena.it - e-mail: filleamo@er.cgil.it



Morti bianche, le parole non bastano più

Chiamati alla responsabilità

Di fronte all'aumento del numero e della gravità degli infortuni bisogna ritrovare lo spirito della 626

di Alessandro Dondi*

Nel 2006 le rilevazioni Inail a livello nazionale mostrano un incremento degli infortuni mortali.

È una tendenza allarmante, oltreché tragica, che segnala una negativa inversione di tendenza rispetto all'andamento in calo delle morti bianche negli ultimi anni. La rilevazione, pur provvisoria per effetto dei tempi tecnici di accertamento e definizione dei casi mortali, ha registrato 1.280 decessi a fine 2006. Poiché i criteri di rilevazioni adottati considerano i decessi avvenuti entro 180 giorni dalla data dell'evento, è presumibile che il dato al 31/12/2006 sia destinato ad aumentare per il tragico verificarsi dei postumi mortali dell'incidente, superando di fatto quota 1.300 decessi. Si tornerebbe così ai livelli del 2004, anno nel quale si verificarono 1.328 infortuni mortali.

È una tendenza grave che fa compiere al nostro sistema un tragico passo indietro rispetto alle problematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel numero scorso di questa rivista abbiamo dato risalto all'autorevole intervento, per altro non unico, del Presidente della Repubblica che ha avuto l'indubbio pregio di portare questo grave tema all'attenzione pubblica e politica.

La tenacia del Presidente Napolitano nel sollecitare la politica e le istituzioni a intervenire su questa piaga nel nostro Paese, non può cadere nel vuoto ma deve essere responsabilmente raccolta e tradotta in iniziativa da coloro che hanno responsabilità di indirizzo e controllo. In primo luogo deve essere raccolta dal Governo, che deve predisporre un assetto normativo che, anche

attraverso il nuovo "Testo Unico in materia di ambiente e salute nei luoghi di lavoro", offra agli operatori un nuovo e più efficace quadro legislativo di riferimento; ma deve essere raccolta anche dal legislatore, e quindi dalle varie forze politiche presenti in Parlamento, che devono farsi carico della gravità della situazione garantendo una via preferenziale di discussione e approvazione dei vari dispositivi legislativi, abbandonando vergognose "meline" di parte. Ma tutto ciò non basta. Occorre intensificare la vigilanza e i controlli con conseguente e coerente attività sanzionatoria affinché venga meno quella sorta di "presunta impunità" che pare aver alimentato negli ultimi anni un calo di tensione sia sulla sicurezza che sulla regolarità nei rapporti di lavoro. Tuttavia credo che la carta vincente su questa delicata materia sia ancora una volta la conferma dello spirito del Dlgs 626/94: e cioè l'autonomia delle responsabilità tra soggetti diversi (datori di lavoro, lavoratori e rispettivi rappresentanti e/o collaboratori) che fin dall'individuazione dei fattori di rischio sono chiamati a confrontarsi per trovare le soluzioni. Se tutti i soggetti in campo, con le relative autonomie e responsabilità, si fossero adoperati coerentemente con quello spirito forse oggi ci troveremmo in una situazione migliore. L'impressione è che, al contrario, l'applicazione del Dlgs 626/94 e altre normative indirizzate a particolari settori (per esempio il Dlgs 494/96 per i cantieri) siano vissute in modo burocratico, e ciò non è positivo.

Bene hanno fatto, allora, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali edili di Modena a rivalorizzare, in occasione del rinnovo dell'ultimo con-

tratto integrativo provinciale, il ruolo degli Rls territoriali, proprio per rifuggire dal rischio di una sicurezza praticata in modo burocratico, quindi inefficace. Al contrario, occorre favorire quel prezioso dialogo tra responsabilità e ruoli diversi che, se opportunamente praticato, rappresenta già di per sé un contributo a far compiere un grande passo in avanti a tutto il sistema in materia di prevenzione e salute negli ambienti di lavoro.

* Direttore della Scuola Edile di Modena

Progetto Sicurezza in Edilizia
Periodico
della Scuola Edile di Modena
via dei Tipografi, 24
41100 Modena
Tel. 059/283511
Fax 059/281502
edilform@scuolaedilemodena.it

Direttore responsabile
Alessandro Dondi

Redazione
Silvio Cortesi

Foto
Roberto Brancolini

**Progetto grafico
e impaginazione**
Sergio Bezzanti

Impianti e stampa
TEM via Sassi, 46 - Modena

Anno XVII
N° 2 - 2007

Autorizzazione Tribunale di Modena
n.1067 del 6/3/91

Spedizione in a.p. - art. 2 - comma 20/C
Legge n.662/96
Aut. Filiale EPI di Modena
Tassa riscossa

L'allarme del Quirinale e l'impegno del governo dopo gli ultimi infortuni

Sicurezza, istituzioni mobilitate

Intanto aumenta l'attività ispettiva e parte la campagna intitolata 'Esci dal nero, conviene'

«**N**on ci sono più parole per esprimere commozione e sdegno dinanzi a questo tragico susseguirsi, quasi quotidiano, di incidenti mortali sul lavoro. È ora di decidere e di agire. Quindi, hanno ragione coloro i quali temono che invece, dopo quello che accade di volta in volta, si chiuda la parentesi. Non deve, non può essere così». Lo ha detto il presidente della Repubblica **Giorgio Napolitano** il 14 aprile commentando l'impressionante catena di infortuni mortali accaduti in Italia nelle ultime settimane. «È un problema di cultura, di atteggiamento, che coinvolge in senso generale l'opinione pubblica, ma in modo particolare il sistema delle imprese, e chiama alla vigilanza anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Ma voglio dire con molta chiarezza – ha aggiunto il Capo dello Stato – che è necessario anche che il governo destini senza indugio i mezzi necessari al rafforzamento delle ispezioni e dei controlli. Questo è un punto, secondo me, decisivo». Napolitano è poi ritornato sul tema nel corso della cerimonia svoltasi al Quirinale in occasione della Festa del 1° Maggio. «La sicurezza nei luoghi di lavoro è un problema non nuovo ma più che mai scottante, che deve costituire oggetto di costante impegno nel presente e nel futuro. Non esistono soluzioni radicali e facili: ma dobbiamo sentire in tutto il suo peso



umano e sociale il fatto che il numero totale degli infortuni resta non molto al di sotto del milione all'anno e quello degli infortuni mortali resta di oltre mille all'anno, in media - tragicamente - tre al giorno».

Sempre in occasione del 1° Maggio il ministro della Salute **Livia Turco** ha inviato una lettera aperta ai tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil. «Il lavoro è vita, non può diventare morte o malattia. Eppure – ha scritto Turco – sul lavoro si muore ancora. E quasi sempre non per imperizia o per tragica fatalità, ma perché il lavoratore non è adeguatamente protetto dai rischi, perché in molte parti del Paese l'attività ispettiva e di vigilanza è ancora troppo incerta ed episodica e perché ai controlli e alle sanzioni sfuggono troppe aree e tipologie di lavoro. Ma anche per una concezione della prevenzione ancora troppo limitata alla prevenzione dell'evento avverso e non invece alla presa in carico complessiva della tutela della salute del lavoratore. È forse questa la maggiore novità del testo unico approvato dal governo, e ora all'esame del Parlamento, che non a caso pone l'Azienda sanitaria locale quale ente di coordinamento dell'insieme delle attività di prevenzione, ispezione e controllo. E nuovo è anche l'approccio che stiamo seguendo nella definizione di un Patto con le Regioni per la promozione della salute e la prevenzione nei luoghi di



lavoro». Il ministro ha citato, tra le linee portanti, il potenziamento degli organici e più formazione specifica per i servizi delle Asl, la moltiplicazione delle ispezioni, che passeranno dalle attuali 75 mila a un totale di 250 mila l'anno (pari a un'ispezione a settimana per ispettore).


Intanto sembra che la lotta al lavoro nero stia dando i primi risultati. Negli ultimi sei mesi, dei tre milioni e mezzo di lavoratori irregolari supposti nel 2006, 45 mila sono emersi, con percentuali più alte in alcuni settori, come quello edile, in cui l'azione del governo si è maggiormente concentrata. Il **Ministero del Lavoro**, al fine di ridurre le sacche di occupazione in nero, ha utilizzato congiuntamente due strumenti: un'attività ispettiva energica e capillare e un'azione incisiva per sensibilizzare i lavoratori e le imprese. Per quanto riguarda il primo punto, i dati sull'attività ispettiva sono stati presentati il 26 aprile nei 20 capoluoghi di regione (nella pagina accanto pubblichiamo i dati relativi all'Emilia-Romagna). Per quanto riguarda il secondo punto, il ministero del Lavoro ha lanciato una campagna di comunicazione diretta alle aziende e ai lavoratori, intitolata 'Esci dal nero, conviene'. L'obiettivo è quello di incidere su comportamenti sociali radicati e rompere il silenzio che per troppo tempo ha regnato sul mondo del lavoro. Si vuole così dare un segnale forte al Paese di fermezza verso i trasgressori e di lungimiranza, dall'altro verso chi rispetta le regole: un segnale che sia anche di prevenzione, con l'obiettivo di realizzare una cultura del lavoro positiva e regolare.

Direzione Generale per l'attività Ispettiva
Attività di vigilanza nel settore edile - 1° trimestre 2007

Emilia Romagna

accessi in cantiere			
	cantieri ispezionati	aziende ispezionate	di cui irregolari
gennaio	75	160	62
febbraio	122	327	140
marzo	137	300	160
totale	334	787	362

provvedimento sospensione lavori					
sospensione per superamento del 20% (lavoratori irregolari)				sospensione per reiterate violazioni D.Lgs. 66/2003	provvedimenti revocati per regolarizzazione
numero provvedimenti	lavoratori impiegati				
	regolari	in nero	di cui clandestini		
9	16	15	4	0	1
24	55	44	12	0	7
23	37	38	17	0	9
56	108	97	33	0	17



Denuncia nominativa degli assicurati
Banca dati assicurati
Settore edilizia
Distribuzione delle assunzioni e delle cessazioni per anno e mese
Emilia Romagna

INAIL

Anno	Mese	Assunzioni	Cessazioni	Saldo
2005	1	7.249	4.527	2.722
	2	5.541	4.148	1.393
	3	5.754	4.731	1.023
	4	6.082	4.416	1.666
	5	6.502	4.795	1.707
	6	7.091	4.820	2.271
	7	5.987	5.488	499
	8	3.019	4.290	-1.271
	9	7.618	5.606	2.012
	10	6.397	5.012	1.385
	11	5.409	4.820	589
	12	3.717	8.784	-5.067
2006	1	6.291	3.703	2.588
	2	5.718	4.007	1.711
	3	5.546	4.634	912
	4	4.751	3.953	798
	5	5.880	4.746	1.134
	6	6.518	5.310	1.208
	7	5.452	5.211	241
	8	3.183	4.838	-1.655
	9	7.369	5.455	1.914
	10	8.554	5.337	3.217
	11	5.448	4.670	778
	12	3.238	8.932	-5.694
2007	1	7.376	4.154	3.222
	2	6.041	4.409	1.632
	3 (*)	5.442	4.760	682

Elaborazione dati del 12 aprile 2007

(*) i dati del mese di marzo non possono ritenersi ancora esaustivi

INAIL

Denuncia nominativa degli assicurati
Banca dati assicurati
Settore edilizia
Assunzioni di nuovi soggetti non conosciuti dall'INAIL dal 1° agosto 2006 al 31 marzo 2007
Emilia Romagna

7.220	
di cui	
Italiani	2.958
Stranieri	4.262
di età < di 30 anni	3.687
di età >= di 30 anni	3.533

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'attività Ispettiva

Confronto risultati attività ispettiva Primo Trimestre 2006/2007						
EMILIA ROMAGNA						
Ente	Variazione Primo Trimestre 2006/2007	Aziende ispezionate	Aziende irregolari	N. lavoratori irregolari	N. lavoratori totalmente in nero	Recupero contributi e premi evasi
Min. Lavoro	2006	1.509	741	1.846	989	2.997.915
	2007	2.405	1.283	3.801	853	5.601.143
	Variazione %	59,38%	73,14%	105,90%	-13,75%	86,83%
INPS	2006	1.765	1.517	1.471	1.274	19.189.000
	2007	2.360	1.938	2.509	2.021	14.393.000
	Variazione %	33,71%	27,75%	70,56%	58,63%	-24,99%
INAIL	2006	453	339	743	627	1.408.739
	2007	807	696	1.821	466	2.167.900
	Variazione %	78,15%	105,31%	145,09%	-25,68%	53,89%
Riepilogo Generale	2006	3.727	2.597	4.060	2.890	23.595.654
	2007	5.572	3.917	8.131	3.340	22.162.043
	Variazione %	49,80%	50,83%	100,27%	15,57%	-6,08%

Andamento occupazionale in edilizia e saldo contributivo (Emilia Romagna)

	Anno 2006				Anno 2007			
	Assunzioni	Cessazioni	Saldo Occupazione	Saldo INPS (Euro)	Assunzioni	Cessazioni	Saldo Occupazione	Saldo INPS (Euro)
Gen	6.291	3.703	2.588	957.560	7.376	4.154	3.222	1.578.898
Feb	5.718	4.007	1.711	633.070	6.041	4.409	1.632	797.456
Mar	5.546	4.634	912	337.440	5.442	4.760	682	363.720
Apr								
Mag								
Giu								
Lug								
Ago								
Set								
Ott								
Nov								
Dic								
Gen - Feb - Mar	17.555	12.344	5.211	1.928.070	18.859	13.323	5.536	2.740.074
Saldo lavoratori occupati 2007 su 2006 = 325				Saldo contributi riscossi 2007 su 2006 = 812.004 euro				

Seminario sulla sicurezza sul lavoro

A Modena
infortuni in calo

La Provincia chiede più controlli.
Il ruolo della formazione

Infortuni sul lavoro in calo anche se resta molto da fare. È la chiave di lettura del seminario sulla sicurezza sul lavoro e le malattie professionali che si è tenuto il 28 febbraio scorso per iniziativa della **Provincia di Modena** e dell'**Azienda Usl**, dipartimento di Sanità pubblica.

Lo scopo era analizzare i dati dell'Inail, l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, aggiornati al 31 ottobre del 2006. Oltre all'esame dei dati sull'andamento generale degli infortuni, il seminario è stato dedicato all'approfondimento delle nuove normative e tecniche di prevenzione. Sono intervenuti l'assessore provinciale al Lavoro **Gianni Cavicchioli** e il direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl di Modena

Adriana Giannini. L'andamento generale degli infortuni è stato illustrato da **Guido Besutti** (Aul), mentre **Giovanni Giancesio** dell'Inail di Modena ha approfondito i dati sui lavoratori stranieri e sulle malattie professionali. Le nuove normative sono state illustrate da **Eufranio Massi**, della Direzione provinciale del lavoro; ci sono state relazioni sul progetto "Tetti sicuri" sviluppato dal settore Trasformazione urbana e qualità edilizia del Comune di Modena e sulle azioni innovative nell'attività dei Servizi prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro modenesi.

Il direttore della Scuola Edile di Modena **Alessandro Dondi** ha parlato della formazione in edilizia, mentre **Luigi Enrico Golzio**, dipartimento di

Economia aziendale dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ha illustrato le "Nuove prospettive della formazione alla prevenzione del rischio: la formazione a distanza e la realtà virtuale". Dai dati Inail emerge la conferma della tendenza alla riduzione degli infortuni che continua dal 2001, quando hanno sfiorato i 27 mila nel settore industria e servizi. Nel 2005, invece, a Modena ne sono stati registrati 22.780 con una riduzione del 15 per cento. Il calo è stato del 2,8 per cento in regione e dell'8,2 per cento a livello nazionale. L'anno precedente a Modena erano stati denunciati 23.712 infortuni. «I segnali positivi, complessivamente siamo scesi sotto i 24 mila infortuni, ci confermano l'efficacia dell'attività di prevenzione svolta attraverso l'informazione e la sensibilizzazione – ha commentato l'assessore provinciale al Lavoro **Gianni Cavicchioli** – ma anche la necessità di migliorare e rafforzare le funzioni di controllo e repressione. Proprio su questi aspetti lo schema di disegno di legge varato in febbraio dal governo è in grado di offrire strumenti efficaci. Speriamo che la crisi venga presto superata e il provvedimento diventi presto esecutivo».

Tra i punti qualificanti della nuova disciplina l'assessore **Cavicchioli** ha sottolineato, appunto, «la riformulazione e l'adeguamento del sistema sanzionatorio, la piena garanzia per i lavoratori "parasubordinati" e autonomi, che vengono considerati beneficiari di tutela in quanto semplicemente presenti in un ambiente di

Infortuni denunciati in provincia di Modena tra il 2001 e il 2005

	2001	2002	2003	2004	2005
Industria e servizi	26.783	25.940	24.764	23.707	22.780
Agricoltura	1.483	1.466	1.342	1.241	1.130

Infortuni mortali in provincia di Modena per settore produttivo

	91-95	96-00	01-05	91-05
Agricoltura	19	20	13	52
Alimentari	1	3	1	5
Chimico		1		1
Edilizia	20	20	19	59
Metalmec.	9	3	6	18
Ceramico	10	3	2	15
Trasporti	1	5	1	7
Commercio		1	2	3
P.A. servizi	3	1	2	6
Altri		1	3	4
TOTALE	64	60	46	170

lavoro di cui il datore abbia la disponibilità, indipendentemente dal tipo di contratto o dal titolo per cui prestano opera, mentre un ulteriore elemento di novità sarà il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. E vengono valorizzati e incoraggiati – ha aggiunto Cavicchioli – accordi aziendali, codici di condotta e “buone prassi” che orientino utilmente i comportamenti dei datori di lavoro».

In cinque anni 46 “mortalità” edilizia e agricoltura i settori più a rischio

Nei cinque anni considerati dall'indagine (2001-2005) gli incidenti mortali a Modena sono stati 94 di cui 48 costituiti da infortuni mortali cosiddetti in itinere (nel tragitto casa-lavoro-casa) e stradali in genere, mentre 46 sono effettivamente accaduti in occasione e nei luoghi di lavoro. La maggior parte di questi ultimi sono avvenuti in edilizia (19) e in agricoltura (13) soprattutto per “cadute dall'alto” e “ribaltamento di trattore”. Nel 2001 gli infortuni mortali sono stati 21, 20 nel 2002, 21 nel 2003, 14 nel 2004 e 18 nel 2005. I settori a maggior frequenza infortunistica sono, in ordine decrescente, il minerario-ceramico, le lavorazioni agricole industriali, macelli e alimenti, le lavorazioni del legno e l'edilizia mentre quelli a maggior gravità risultano essere l'edilizia, il legno, i trasporti, le lavorazioni agricole industriali e alimentari e il minerario-ceramico. Gli indici medi, a partire dal 94-96, mostrano una tendenza alla riduzione particolarmente marcata nei settori tradizionalmente considerati a maggior rischio, dove si sono anche più concentrate le attività di prevenzione e di repressione. Riduzione che risulta ancora più marcata negli ultimi anni. La provincia di Modena, confrontata con le altre province della regione, si colloca all'ottavo posto per frequenza infortunistica (solo Piacenza ha frequenze inferiori) e all'ultimo per gravità (si calcola considerando le giornate di lavoro perse) guadagnando in entrambi i casi una posizione rispetto all'anno precedente. Su base nazionale, invece, Modena si trova 17ª posizione per gli infortuni lievi (con sola inabilità temporanea), 86ª per quelli più gravi (comprendenti tra le conseguenze anche il riconoscimento di invalidità permanenti) e 82ª per gli infortuni mortali.

Malattie professionali Crescono le denunce, sordità al primo posto

Per le malattie professionali i dati dell'Inail fanno emergere nel 2004-2005 un tendenziale aumento delle denunce, in flessione nel 2006 (1.289 denunce rispetto alle 1.484 dell'anno precedente), seppur nel quadro di una ridotta proporzione di casi indennizzati, che oscilla tra il 12 e il 15 per cento circa negli anni tra il 2001 e il 2005. È utile precisare – spiegano gli esperti di medicina del lavoro – che l'aumento delle malattie professionali denunciate all'Inail e all'Azienda Usl non è di per sé indice di una reale maggiore incidenza di patologie da lavoro rispetto al passato, ma può invece essere espressione di una maggiore adesione dei medici alle corrette prassi di denuncia all'organo di vigilanza e di certificazione all'ente assicuratore dei casi di malattia professionale certi o sospetti. La malattia più frequentemente denunciata è ancora l'ipoacusia da rumore (sordità), ma sono in forte aumento le malattie muscolo scheletriche (di solito tendinopatie e artropatie) da movimenti ripetitivi degli arti superiori e da movimentazione manuale di carichi che richiedono impiego di sforzo fisico e velocità. «In conclusione – sostengono i tecnici – se alcuni dati sembrano mostrare risultati positivi e conferme sull'efficacia delle misure preventive adottate, anche a seguito dell'estendersi e consolidarsi dell'applicazione della legge 626 sulla sicurezza, altri segnali sottolineano invece la necessità di fare di più, innovando le metodologie di intervento, incrementando la vigilanza e l'assistenza, promuovendo la diffusione della “cultura della prevenzione” in tutti gli ambienti di lavoro e verso tutte le figure e i soggetti coinvolti».

Proposte per la prevenzione

«Riportare la legalità nel mondo del lavoro partendo dalla sicurezza». È l'obiettivo che ha indicato



l'assessore Cavicchioli concludendo il seminario sulla sicurezza sul lavoro.

«I miglioramenti ottenuti sono stati frutto dell'impegno in termini di informazione e sensibilizzazione» ha spiegato Cavicchioli citando i dati Inail che vedono confermata la tendenza a un calo degli infortuni, ma ora, ha aggiunto l'assessore, «abbiamo bisogno di più controlli e più azioni di repressione in quanto la maggior parte dei fenomeni persistenti, spesso i più gravi, sono frutto di trasgressione premeditata delle norme con protagonisti che spaziano dai soliti “furbetti” a realtà ben più spregiudicatamente organizzate che operano ai margini o addirittura fuori dalla legge». Oltre ai giovani e ai lavoratori stranieri, considerate le fasce più esposte al rischio, Cavicchioli ha chiesto maggior impegno alla sensibilizzazione anche verso i lavoratori precari «perché nel torbido mondo della precarietà si annidano altri nemici della qualità del lavoro, come il caporalato, le cooperative spurie, il sommerso». E in questo potranno essere utili gli strumenti previsti dal disegno di legge del governo che estende i diritti anche ai lavoratori non dipendenti «utilizzando il principio della presenza sul luogo di lavoro: la cultura è quella giusta e il sistema sanzionatorio previsto è adeguato, ora servono gli strumenti per attuare questi principi».

**Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro
delle Regioni e delle Province autonome**
in collaborazione con Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
Versione finale – 22 dicembre 2006

Decreto legislativo 195/2006 sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro

Prime indicazioni applicative

Presentazione

Nel n. 1/2007 di questa rivista abbiamo presentato le prime indicazioni applicative relative al DLgs 187/2005 sulla valutazione e gestione dei rischi da vibrazioni. Il materiale di queste pagine fa, dunque, parte di un documento più ampio che può essere scaricato dal sito www.ispesl.it.

Ora approfondiamo il rischio rumore. Anche stavolta l'obiettivo di queste note è fornire una prima serie di indicazioni operative, suscettibili di perfezionamento, che orienti gli attori aziendali della sicurezza a una risposta cor-

retta alle novità contenute nel provvedimento legislativo.

Anche in questo caso si è puntato soprattutto a risolvere i più comuni quesiti (FAQ) che vengono proposti ai tecnici del settore. In alcuni casi il dibattito tecnico e la produzione normativa sono ancora in corso o appena avviati per cui vengono fornite anche indicazioni temporanee, ma sempre con l'obiettivo di indicare percorsi legislativamente corretti, tecnicamente attuabili e ispirati al principio di precauzione.

2) Sul DLgs.195/2006 - Rumore

2.1 - Segnalazioni di errori tipografici

Articolo 49 – ter:

- nella definizione del livello di esposizione giornaliera a rumore è indicato “[dB(A) riferito a 20 µgPa]”; deve invece intendersi: “[dB(A) riferito a 20 µPa]”
- nella definizione del livello di esposizione settimanale a rumore è utilizzato il simbolo “(L_{EX,8h})”; deve invece intendersi “(L_{EX, 8h})”, con la L soprassegnata.

2.2 - Da quando il DLgs.195/06 è pienamente in vigore?

Il DLgs.195/06 è entrato in vigore il 14 giugno 2006, ma a partire da tale data l'unica effettiva novità consiste nell'abrogazione delle disposizioni contenute nel Capo IV del DLgs.277/91.

Gli articoli 2 e 3 del DLgs.195/06 differiscono l'entrata in vigore del Titolo V-bis del DLgs.626/94 al 15 dicembre 2006.

Il nuovo testo legislativo dunque sarà pienamente in vigore a partire dal 15 dicembre 2006, data dalle quale potranno essere applicati i nuovi articoli dal 49-bis al 49-duodecies e le relative sanzioni integrate nell'art.89 sempre del DLgs.626/94.

Le uniche eccezioni riguardano:

- il settore della musica e delle attività ricreative per il quale il Titolo V-bis

del DLgs.626/94 entra in vigore il 15 febbraio 2008 al fine di consentire allo Stato, alle Regioni e Province autonome, di adottare delle Linee Guida comportamentali sulle specificità di questo settore;

- il solo rispetto dell'obbligo al non superamento dei valori limite di esposizione nel settore della navigazione aerea e marittima al rumore, che entrerà in vigore il 15 febbraio 2011. Tutti gli altri adempimenti saranno invece in vigore già dal 15 dicembre 2006.

2.3 - Cosa caratterizza il personale qualificato che deve garantire la valutazione e la misurazione?

Con la dicitura “personale qualificato” normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva dell'apprendimento documentabile.

L'assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all'espressione della certificazione finale rendono però oltremodo problematico avallare in questa fase percorsi formativi di qualunque tipo.

Nell'immediato si suggerisce di continuare a considerare tale “personale qualificato” come il precedente “personale competente”, da giudicare essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche

appropriate) e del prodotto finale del proprio lavoro (una relazione tecnica con tutti gli elementi richiesti dall'art.49-quinquies del Titolo V-bis del DLgs.626/94).

Maggiori dettagli sui requisiti di questa figura professionale e sulle attenzioni che deve avere il datore di lavoro nella sua individuazione sono indicati sulla Scheda di approfondimento n.7 del secondo Livello del Manuale di Buona Pratica sul rumore redatto dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e da Ispesl ed approvato il 16/12/2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

2.4 – Il personale qualificato chiamato ad effettuare la valutazione deve essere sempre nell'ambito del SPP o può essere esterno?

Per effettuare la valutazione del rischio rumore (ma l'affermazione vale anche per il rischio vibrazioni) il datore di lavoro deve avvalersi di personale qualificato. Quando queste competenze non sono presenti nel personale interno (nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione) il datore di lavoro può anche avvalersi di consulenti esterni all'azienda.

2.5 - Cosa devono fare le aziende che non hanno esposti al di sopra del valore inferiore d'azione?

Il testo del Titolo V-bis del DLgs.626/94 prevede che tutte le aziende

debbano effettuare la valutazione del rumore (art.49-quinquies, comma 1) e che per tutte le aziende esista un dovere di ridurre al minimo il rischio (art.49-sexies, comma 1).

Circa la valutazione, qualora possa fondatamente ritenersi (tenendo conto del livello, tipo e durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo) che i valori inferiori di azione non possono essere superati, la valutazione può concludersi con una Relazione tecnica a firma di personale qualificato che, senza necessariamente ricorrere a misurazioni acustiche, attesti i criteri di giudizio adottati per escludere il superamento dei valori inferiori d'azione (es.: manifesta assenza di sorgenti rumorose significative, misurazioni anche estemporanee, confronto con situazioni analoghe, dati di letteratura, dati dei costruttori riferiti a condizioni paragonabili a quelle presenti sul campo ...) e le specifiche di cui all'art. 49, comma 1 (ad es.: presenza o meno di vibrazioni, sostanze ototossiche, forti segnali di allarme, esistenza di attrezzature meno rumorose).

Nell'Allegato 1 delle Linee Guida per la Valutazione del rischio prodotte da Ispesl e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni è fornito un elenco indicativo di attività e mansioni con L_{EX} normalmente minore di 80 dB(A).

2.6 - Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio il "tener conto.....dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore?"

I lavoratori particolarmente sensibili al rischio di esposizione a rumore, citati all'art. 49-quinquies, comma 1, del D.Lgs.195/06 come soggetti di cui tener conto ai fini della valutazione specifica sono rappresentati:

- da quei gruppi di soggetti che, in considerazione delle loro condizioni (come da letteratura scientifica o normative specifiche) risultano essere ipersensibili al rischio in questione. Ne sono esempi i minori (L. 977/67 e s.m.) e le lavoratrici in gravidanza (D.Lgs. 151/01).

- da quei lavoratori che risultano essere ipersensibili al rischio in questione in ragione di patologie, di terapie o di ipersuscettibilità individuale.

Il personale qualificato che effettua la valutazione indicherà l'esigenza

delle particolari tutele previste dalle normative o dalla letteratura rispetto ai gruppi di lavoratori particolarmente sensibili.

Sarà compito del medico competente attraverso l'espressione del giudizio di idoneità specifica alla mansione indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori particolarmente sensibili.

2.7 - Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio che il datore di lavoro deve tener conto "... dell'interazione fra rumore e sostanze ototossiche... e vibrazioni"?

L'art.49-quinquies, comma 1, lettera d) esplicita che la valutazione del rischio rumore comprende e comporta la raccolta tanto di un insieme di informazioni acustiche quanto di informazioni sulle condizioni più generali della condizione espositiva del lavoratore.

Figura 1: schema di quadro finale sinottico delle informazioni acustiche e non, rilevanti ai fini della valutazione del rischio rumore.

Cognome e Nome	Mansione	Parametro di riferimento	L_{EX} in dB(A)	$L_{picco,C}$ in dB(C)	Esposizione a vibrazioni	Esposizione a ototossici
C4 N4	Sbavatore	$L_{EX,8h}$	95,5	132	HAV	no
C5 N5	Sbavatore	$L_{EX,8h}$	95,5	132	HAV	no
C8 N8	Magazziniere Raddrizzatore tubi	$L_{picco,C}$	83,8	138	no	no
C6 N6	Fresatore	$L_{EX,8h}$	86,3	< 120	HAV	no
C1 N1	Addetti Presse e Cesioie	$L_{EX,8h}$	81,0	125	WBV	no
C2 N2	Addetti Presse e Cesioie	$L_{EX,8h}$	81,0	125	WBV	no
C3 N3	Addetti Presse e Cesioie	$L_{EX,8h}$	81,0	125	WBV	no
C7 N7	Carrellista - Lavaggio pezzi	$L_{EX,8h}$	78,8	< 120	WBV	Tricloroetilene

Poiché al consulente può anche solo essere richiesta la valutazione del rischio rumore (e non già del rischio chimico e/o delle vibrazioni) si reputa che il valutatore debba, sentito il R-SPP, indicare (con un dato solo qualitativo) le mansioni per le quali è presente una concomitante esposizione a sostanze ototossiche (indicando il nome della sostanza) e/o a vibrazioni (precisando se HAV o WBV).

Nell'informazione finale sui livelli di rischio, a fianco dei dati acustici andrà così indicato anche la presenza di ototossici e/o vibrazioni (vedi esempio di Figura 1) di modo che il datore di lavoro possa porre ancor maggiore attenzione alla bonifica di

questi rischi per la salute ed il medico competente possa avere le dovute attenzioni o illustrare individualmente le indicazioni particolari per questi esposti.

2.8 - Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio che il datore di lavoro deve tener conto di "... tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento?"

Anche l'art.49-quinquies, comma 1, lettera e) esplicita che la valutazione del rischio rumore è un concetto più ampio della misurazione del rischio che comprende la raccolta di informazioni sulle condizioni più generali della condizione espositiva del lavoratore.

Il personale qualificato (che avrà inserito i segnali nella rilevazione dei L_{EX}) misurerà le caratteristiche acustiche (livello, spettro, incremento dal rumore di fondo ...) dei segnali di avvertimento di comune ricorrenza che, per l'R-SPP o per sua esperienza, possano risultare mascherati dal ru-

more presente in azienda.

Le regole di base per i segnali acustici sono indicate nel DLgs.493/96 mentre le norme di riferimento sono la UNI EN 981:1998 e la UNI EN ISO 7731:2006.

2.9 - Cosa significa per il medico competente fornire informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese.....quelle reperibili nella letteratura scientifica?

In tutte le più recenti direttive comunitarie si è imposto il principio che la valutazione del rischio debba tener conto dei risultati della sorveglianza

sanitaria e quando quest'ultima manifesti qualche alterazione dello stato di salute in un lavoratore attribuibile, a qualunque titolo, all'esposizione al rischio, il datore di lavoro si deve impegnare a rivedere la valutazione, le misure di prevenzione e protezione e far effettuare controlli sanitari immediati ai lavoratori esposti in modo simile.

Pertanto, al termine della sorveglianza sanitaria il medico competente deve indicare se, tenuto conto dei risultati delle visite mediche, degli esami audiometrici e di altri accertamenti sanitari complementari nonché delle informazioni in merito reperibili nella letteratura scientifica validata, siano emerse alterazioni alla salute che potrebbero mettere in discussione l'efficacia della gestione aziendale del rischio.

La normale modalità con cui il medico effettua questa comunicazione è la relazione sanitaria anonima e collettiva.

Le indicazioni del medico competente devono essere acquisite nella valutazione del rischio rumore.

2.10 - Quali sono oggi, alla luce dell'abrogazione del DLgs.277/91, i metodi e le strumentazioni per fare una misurazione corretta del rumore? A quale indicazioni tecniche riferirsi?

L'abrogazione del DLgs.277/91, con il suo Allegato VI, ha di fatto tolto valore anche alla norma UNI 9432:2002 ed alle Linee Guida per la Valutazione del rischio prodotte da Ipsel e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni in quanto entrambe queste fonti erano state prodotte in applicazione del DLgs.277/91 stesso.

Si tratta in realtà di un problema più formale che di contenuto dato che in larga parte, non vi sono sostanziali modifiche dal punto di vista tecnico-metodologico nella misurazione del rumore. E tuttavia, alcune indicazioni ed alcuni vincoli legislativi sono caduti e non sempre è chiaro come superarli.

Nel quadro legislativo attuale il primo riferimento deve essere ai contenuti del Titolo V-bis del DLgs.626/94.

Fatto salvo il rispetto delle indicazioni ivi contenute, i metodi e le

strumentazioni da utilizzarsi in futuro saranno quelli indicati nella nuova versione della norma UNI 9432, attualmente in revisione.

In attesa di tale testo si suggerisce di rapportarsi ai documenti esistenti secondo la sequenza gerarchica originariamente esistente:

1. DLgs.277/91
2. UNI 9432:2002

avendo cura di accertarsi che le indicazioni di una fonte inferiore non contrastino con quelle di una fonte superiore.

Le indicazioni delle Linee Guida per la Valutazione del rischio prodotte da Ipsel e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni tengono già conto e risolvono questo confronto.

2.11 - Cosa significa "imprecisioni delle misurazioni"?

E' un punto non nuovo, considerato che già nel DLgs.277/91 si parlava correttamente di incertezza, ma poi si esplicitava impropriamente questo termine come "errore casuale".

Per imprecisione delle misurazioni si deve intendere incertezza associata alla misura.

E' evidente che, dato che i valori limite di esposizione e i valori d'azione sono indicati nella legge in termini di livello di esposizione giornaliera L_{EX} e di $L_{picco,C}$, ciò di cui dovrà in realtà tener conto il datore di lavoro nella valutazione del rischio sono le incertezze su queste quantità. Tali incertezze devono essere calcolate con opportuni metodi a partire dalle incertezze associate alle misure.

In attesa della nuova versione della norma UNI 9432 si suggerisce di rapportarsi alle indicazioni dell'Allegato II delle Linee Guida per la Valutazione del rischio prodotte da Ipsel e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni.

2.12 - In quali occasioni occorre tener conto del prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro?

Dal momento che i livelli di esposizione a rumore indicati nel Titolo V-bis fanno riferimento alla giornata lavorativa nominale di otto ore, ai fini di valutare il rispetto dei valori limite

e di azione, il datore di lavoro dovrà tener conto anche degli ulteriori tempi di esposizione al rumore dovuti a lavoro straordinario e a permanenza in orari extralavorativi in locali di cui il datore di lavoro è responsabile (vedi Punto 2.29).

2.13 - Alla luce delle indicazioni del DLgs.195/06 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?

Premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione del rumore da parte del personale qualificato sono assolutamente libere, si forniscono le seguenti indicazioni che evidenziano come in larga parte la valutazione del rischio resta simile a quanto precedentemente effettuato ai sensi del DLgs.277/91.

Nel caso di valutazione con misurazioni la Relazione tecnica dovrà comunque indicare:

- Premessa (ditta, date, personale qualificato, strumentazione ...)
- Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, esposti ...)
- Valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, vibrazioni, segnali ...)
- Risultati misurazioni rumore (L_{Aeq} , L_{Ceq} , $L_{picco,C}$)
- Calcolo dei L_{EX} (giornalieri/settimanali)
- Valutazione dell'efficacia dei DPI-u (...per $L_{EX} > 80$ dB(A))
- Valutazione del rispetto dei VLE (...per $L_{EX} > 87$ dB(A))
- Conclusioni (quadro sinottico del rischio con i dati acustici e delle condizioni a contorno, aree con $L_{Aeq} > 85$ dB(A) o $L_{picco,C} > 137$ dB(C), suggerimenti per la riduzione del rischio con indicazioni specifiche per la riduzione del rischio in applicazione dell'art.49 sexies, DLgs.626/94....)

Nel caso di valutazione senza misurazioni la Relazione tecnica dovrà comunque indicare:

- Premessa (ditta, date, personale qualificato, strumentazione ...)
- Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, esposti ...)
- Indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori
- Valutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, vibrazioni, segnali ...)
- Conclusioni con indicazioni speci-

fiche per la riduzione del rischio in applicazione dell'art.49 sexies, DLgs.626/94.

2.14 - Quando reputare significative le oscillazione del L_{EX} giornaliero che richiedono il passaggio al dato settimanale?

Premesso che non esiste un criterio universalmente valido per stabilire la significatività di una oscillazione, ai fini dell'applicazione del Titolo V-bis del DLgs.626/94 si fornisce l'indicazione di reputare significativa una variabilità che classifica il lavoratore in una fascia di rischio diversa a seconda che la stima venga fatta sul livello giornaliero o su quello settimanale.

2.15 - Come presentare il dato di esposizioni molto variabili su tempi lunghi (oltre la settimana)?

Occorre innanzitutto ribadire che il DLgs.195/06, come già il precedente DLgs.277/91, fa esplicito riferimento alla settimana come intervallo di tempo massimo sul quale valutare l'esposizione.

Si evidenzia che il valore di L_{EX} da indicare in relazione sarà quello della giornata (o della settimana) ricorrente a massimo rischio (con ciò riducendo anche le esigenze di misurazione), come già indicato nelle Linee Guida per la Valutazione del rischio prodotte da Ispesl e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni (punto 3.2.3).

Il valore di L_{EX} così determinato sarà quello sul quale il datore di lavoro attiverà i protocolli di prevenzione previsti dal Titolo V-bis del DLgs.626/94.

2.16 - Come valutare il rumore impulsivo e come tenerne conto?

La valutazione del rumore impulsivo avviene sulla base di due percorsi:

- nella determinazione del L_{EX} si deve tener conto della presenza e della frequenza degli impulsi e correttamente inserirli nei periodi nei quali si effettuano le misure;
- nella determinazione del $L_{picco,C}$ si devono confrontare i valori ottenuti in corrispondenza degli eventi più energetici con i livelli di azione o limiti previsti dalla legislazione (135, 137 e 140 dB(C)).

2.17 - Con quali modalità operative si valuta l'efficacia dei DPI uditivi che il DLgs.195/2006 esplicitamente richiede all'art.49 septies, comma 1, lettera d)?

Poiché i DPI-u devono essere messi a disposizione al superamento dei valori inferiori di azione (VIA: 80 dB(A) per $L_{EX,sh}$ e 135 dB(C) per $L_{picco,C}$), la valutazione di efficacia deve essere condotta al superamento di tali valori.

Dal punto di vista metodologico la UNI-EN 458:2005 mette a disposizione dei criteri per la valutazione dell'efficienza mentre nulla è disponibile a livello normativo per la valutazione d'efficacia.

Per il rispetto di questa richiesta legislativa si fornisce l'indicazione di procedere ad una valutazione preventiva d'efficienza affiancata da valutazioni d'efficacia con queste attenzioni:

- 1) per la valutazione d'efficienza è spesso normalmente sufficiente verificare che per i livelli delle lavorazioni più a rischio, utilizzando anche solo il metodo SNR ($L'_{Aeq} = L_{Ceq} - SNR$), non si superi il valore inferiore di azione. Solo qualora questo primo approccio non indichi il rispetto del VIA si provvederà a verificare che il valore di L_{EX} (determinato dai diversi L'_{Aeq} e dei relativi tempi d'esposizione) non superi il VIA. Il superamento del VIA tenuto conto dell'effetto dei DPI-u indica che quei DPI-u non sono adeguati e vanno sostituiti. Nel percorso prima delineato si suggerisce di tener conto della iper-protezione solo su specifica segnalazione del lavoratore accertandosi che sia stato adeguatamente formato al riguardo, indicandogli in particolare in quali situazioni utilizzare i DPI-u e quando no;
- 2) per la valutazione d'efficacia occorre verificare:

- che sia presente un sistema di controllo dell'uso e manutenzione dei DPI-u che garantisca quanto meno che il personale indossi correttamente i DPI-u, il loro uso regolare nelle situazioni di rischio, la corretta custodia e manutenzione;
- che non si siano determinati peggioramenti nella funzionalità uditiva dei lavoratori utilizzando la relazione sanitaria anonima e collettiva redatta dal medico competente. Qualora emergessero peggioramenti uditivi

significativi occorrerà verificarne il nesso con le condizioni espositive affrontando il problema con il medico competente stesso.

2.18 - Con quali modalità operative si valuta il rispetto dei valori limite d'esposizione (VLE: 87 dB(A) e 140 dB(C)) tenuto conto dell'attenuazione prodotta dai DPI uditivi?

Questa richiesta legislativa si attiva al superamento dei VLE (quindi: misurati in ambiente) e deve garantire che tutti gli esposti in queste condizioni abbiano quanto meno un livello sonoro che, tenuto conto dell'attenuazione dei DPI-u, risulti inferiore ai VLE stessi.

Dal punto di vista metodologico occorre ancora rivolgersi alla UNI-EN 458:2005 che mette a disposizione dei criteri per la valutazione dell'efficienza che possono essere utilizzati a questo scopo. Le esatte modalità di calcolo non sono tuttavia indicate dalla normativa né si è ancora consolidata una modalità condivisa di valutazione. In attesa di più puntuali pronunciamenti si suggerisce di procedere come segue.

Se il superamento dei VLE riguarda l' $L_{EX,sh}$ si procede applicando il metodo SNR di cui al punto precedente.

Nel caso si pervenga in tal modo ad un livello di esposizione inferiore a 75 dB(A), il rispetto del VLE di 87 dB(A) si intende raggiunto.

Qualora il risultato si collochi nella fascia 75-80 dB(A) il rispetto del VLE di 87 dB(A) deve essere verificato ricorrendo al metodo OBM e detraendo 3 deviazioni standard dal valor medio dell'attenuazione.

Qualora il risultato indichi un livello di esposizione superiore ad 80 dB(A), come detto al punto precedente, occorrerà cambiare i DPI-u oppure intervenire sul tempo di esposizione.

Se il superamento dei VLE riguarda il livello $L_{picco,C}$ occorrerà utilizzare il metodo di calcolo appositamente previsto dalla UNI-EN 458:2005 e verificare che non si superi il valore di 140 dB(C).

2.19 Per decidere la classificazione dei lavoratori nelle diverse classi di rischio è necessario che vi sia il superamento o della sola pressione acustica di picco

ovvero del solo livello di esposizione giornaliera/settimanale al rumore oppure è invece necessario che siano superati entrambi?

L'assegnazione della classe di rischio per ogni lavoratore avviene sulla base del descrittore di rischio ($L_{EX,sh}$ o $L_{picco,C}$) che lo colloca nella classe più elevata.

Ricordiamo che le classi di rischio, in ordine crescente, sono:

- al di sotto dei valori di azione inferiori di azione
- tra i valori inferiori ed i valori superiori di azione
- tra i valori superiori di azione ed i valori limite di esposizione
- oltre i valori limite di esposizione

L'interpretazione prima esposta oltre a confermare la consolidata prassi derivante dal DLgs.277/91, è confortata anche dalla lettura dell'art.3, comma 1, della Direttiva 2003/10/CE che (in modo più preciso che nel recepimento italiano) indica come i valori limite e di esposizione che fanno scattare l'azione sono posti in relazione disgiuntamente con il livello di esposizione giornaliera al rumore e con il livello di picco.

2.20 - Si tiene conto dell'efficacia dei DPI-u per decidere le misure di prevenzione?

No.

Il comma 2 dell'art. 49 -septies precisa che si tiene conto dell'attenuazione dei DPI-u solo ai fini di valutare il superamento dei Valori limite di esposizione e quindi solo per decidere se occorra attivare azioni immediate per il contenimento dell'esposizione. Tutti le altre misure di prevenzione (misure tecniche e organizzative, formazione e informazione, disponibilità e uso dei DPI-u, controllo sanitario ...) si decidono sulla base del valore di esposizione non corretto con l'attenuazione dei DPI-u.

2.21 Le aziende hanno obblighi di riduzione del rischio al di sotto dei valori superiori di azione (VSA: 85 dB(A) / 137dB(C))? La loro omissione può essere oggetto di sanzioni ?

Mentre nel caso di $L_{EX,sh}$ superiori a 85 dB(A) e $L_{picco,C}$ superiori a 137 dB(C), il comma 2 dell'art 49-sexies (penalmente sanzionato) esplicita l'obbligo a programmare ed attuare le misure tecniche e organizzative tecnicamente disponibili,

per livelli di rischio inferiori a tali valori vale comunque il principio che il rischio da esposizione a rumore vada ridotto al minimo, come affermato dallo stesso articolo al comma 1. Poiché però il principio di cui al comma 1 dell'art 49-sexies non è sanzionato) si pone il problema se il legislatore abbia voluto escludere da qualsiasi obbligo di controllo e riduzione del rischio coloro che non hanno lavoratori esposti al di sopra dei valori superiori di azioni.

Richiamato che il rispetto della riduzione del rischio al minimo è certamente un obbligo cui l'azienda deve attenersi per evitare l'insorgere malattie professionali, restano da verificare le possibilità di intervento dell'Organo di vigilanza che, come noto, può emettere prescrizioni solo in presenza di precetti soggetti a sanzioni penali.

Per richiedere misure di prevenzione a livelli di rischio inferiori ai valori superiori di azione, pur in assenza di consolidate prassi operative, si ritiene possano essere effettuate prescrizioni ai sensi dell'art. 35, comma 2 del DLgs 626/94 (individuazione delle attrezzature a minor rischio) o, più in generale, attraverso l'art. 49-quinquies, comma 6 del Titolo V-bis del DLgs.626/94 (qualora la valutazione non abbia identificato misure di prevenzione ex art.49-sexies concretamente attuabili).

2.22 - È ancora applicabile l'art. 16 del DLgs 494/96?

Tutte le aziende, comprese le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili, devono disporre ai sensi dell'art. 49 -quinquies di una propria valutazione del rumore con propri rilievi e propri tempi di esposizione. I datori di lavoro, acquisite le previsioni dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione, potranno verificare, prima dell'avvio dell'attività, se le condizioni di lavoro previste in quello specifico cantiere sono compatibili con i livelli di prevenzione e protezione adottati per i propri lavoratori, cioè potranno e dovranno verificare l'attendibilità della valutazione del rischio specifica della propria azienda in quel determinato cantiere.

Nel solo caso dei cantieri temporanei o mobili permane la possibilità di effettuare, preventivamente all'avvio di attività per le quali non si conoscano le condizioni effettive di esposizione (ed in attesa di effettuare proprie misurazioni), una valutazione del rumore calcolando i livelli di esposizione dei lavoratori in base e ai livelli di rumore standard individuati

da Banche dati riconosciute dalla CCP-PIIL (art. 26, DLgs 626/94) ed ai tempi di esposizione da queste definiti.

Si vedano anche le Linee Guida per la Valutazione del rischio prodotte da Ispesl e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni (punto 3.1).

2.23 – Come si deve interpretare il termine “anomalia” riferito allo stato di salute di lavoratori esposti a rumore?

Nei casi in cui il medico competente rilevi anche in un solo lavoratore anomalie, quali ad esempio deficit uditivi di qualsiasi grado o affezioni dell'apparato cardiocircolatorio, dell'apparato digerente, dell'apparato endocrino, malattie neuropsichiche, da addebitarsi ad esposizione a rumore avvenuta nell'ambito lavorativo in cui questi trovatisi, dovrà informarne lo stesso lavoratore ed il datore di lavoro ai fini di quanto previsto dal comma 4 art. 49-decies del D.Lgs. 626/94.

2.24 - Le aziende che hanno fatto la valutazione del rischio da poco debbono aggiornarla o possono aspettare la conclusione del periodo previsto (3 anni o altro)?

Il 15 dicembre 2006 il DLgs.195/06 sarà pienamente in vigore e le aziende dovranno disporre di una valutazione allineata ai criteri indicati da quel provvedimento. Le aziende hanno avuto 6 mesi di tempo (dal 14 giugno al 14 dicembre 2006) per verificare quali fossero le eventuali carenze rispetto agli standard previsti dal nuovo decreto ed adeguarsi di conseguenza.

Diverse possono essere le situazioni oggettive anche perché molti consulenti, già da tempo, raccoglievano le informazioni che dal 15 dicembre saranno necessarie ai sensi del DLgs.195/06.

In generale, tuttavia, si suggerisce di verificare in particolare del disporre:

- delle informazioni sulle esposizioni che potenziano i rischi da rumore (esposizione a ototossici, a vibrazioni, a segnali ...);
- delle effettive misurazioni dei valori di $L_{picco,C}$ e non di generiche indicazioni di non superamento del VLE di 140 dB(C). Al proposito è anche giusto evidenziare che il valore del livello di picco lineare, essendo comunque superiore a quello del picco pesato C, risulta più cautelativo e può senz'altro

esservi sostituito se disponibile;
- della valutazione dell'efficacia dei DPI-u utilizzati in azienda, effettuata coi criteri di cui al punto 2.17;
- della verifica del mancato superamento dei valori limite di esposizione, effettuata coi criteri di cui al punto 2.18.

Viceversa, nella normalità dei casi sarà inutile riefettuare le misurazioni per la determinazione dei L_{EX} essendo il nuovo descrittore assolutamente identico al precedente L_{EP} . La ripetizione di tali misure si giustifica solo in presenza di mutate condizioni produttive.

2.25 - Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto di vista delle documentazioni?

L'art.49-quinquies, al comma 6 indica che la valutazione del rischio rumore è documentata in conformità all'articolo 4, comma 2 del DLgs.626/94. Nell'art.4 del DLgs.626/94 trova però anche posto l'indicazione che nelle aziende fino a 10 occupati il Documento di valutazione è sostituito da una "autocertificazione". Ed allora una azienda con meno di 11 occupati deve fare o no il Documento di valutazione del rischio?

Il Titolo V-bis del DLgs.626/94 soggiace alle regole generali dell'art.4 del DLgs.626/94 per cui non c'è l'obbligo formale per le aziende che occupano fino a 10 occupati di possedere un Documento di valutazione dei rischi.

Tuttavia, il DLgs.626/94 stesso precisa che si deve comunque poter testimoniare di aver fatto la valutazione del rischio ed è anche detto che la valutazione deve essere stata eseguita da una persona qualificata.

Similmente a quanto succede per tutti i rischi per i quali esistono specifiche regole di valutazione (ad es.: agenti cancerogeni e mutageni, agenti chimici) l'azienda deve quindi disporre quanto meno di una documentazione nella quale risulti l'identificazione delle sorgenti, degli esposti e in quale classe di rischio questi ultimi sono stati collocati ai fini della adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti e tutto questo per valutazione di personale qualificato.

L'indicazione operativa per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia

che non le preveda) a sostegno del Documento di valutazione o dell'autocertificazione 626.

2.26 - Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e organizzative ex art.49-sexies, comma 2, quando si superano gli 85 dB(A) / 137 dB(C)?

Il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art.49-sexies, comma 2, deve essere presente in tutte le aziende che hanno esposti al di sopra dei valori superiori di azione.

Deve contenere almeno i seguenti elementi:

- elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori superiori di azione, descritti tanto con i livelli r.m.s. e di picco presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;
- misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;
- risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di $L_{EX,sh}$ e/o $L_{picco,C}$;
- tempi di attuazione;
- modalità di verifica dei risultati;
- data e risultati della verifica.

2.27 - Entro quali tempi occorre ultimare la realizzazione delle misure tecniche e organizzative indicate nel programma ex art.49-sexies, comma 2?

Considerato che l'art.49-sexies, comma 2 stabilisce un obbligo penalmente sanzionato i tempi non possono essere che quelli tecnici strettamente necessari.

2.28 - Quali le novità su segnaletica e perimetrazione?

Gli obblighi dell'art. 49-sexies, comma 3, si applicano per livelli superiori a 85 dB(A) o 137 dB(C) con un abbassamento di 5 dB rispetto alla situazione precedentemente definita dal DLgs.277/91 e, come già si era evidenziato a proposito del DLgs.277/91, intervengono sui luoghi di lavoro e quindi sulla base dei L_{Aeq} (e non dei $L_{EX,sh}$) e dei $L_{picco,C}$.

Si possono verificare le seguenti situazioni-tipo:

a) il superamento dei valori di rumorosità che impongono l'obbligo alla segnaletica si verifica solo in prossimità di macchine, non interessando altre

posizioni di lavoro;
b) il superamento dei valori di rumorosità che impongono l'obbligo alla segnaletica si verifica su aree estese, interessando altre postazioni di lavoro.

Nel caso a) si può provvedere a segnalare, mediante l'uso della apposita cartellonistica, le sole macchine.

Nel caso b) occorre segnalare all'ingresso dell'area, contestualmente perimetrando (ad es.: mediante il ricorso a segnaletica orizzontale, non confondibile con altra) e limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario a scopi produttivi.

L'impossibilità di procedere alla perimetrazione ed alla limitazione d'accesso deve essere motivata sul documento di valutazione del rischio.

2.29 - Quali sono degli esempi di ambienti utilizzati come locali di riposo nei quali il rumore deve essere ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e con le loro condizioni di utilizzo (art. 49-6, comma 4)?

Gli esempi più frequenti si ritiene siano associabili a:

- locali o punti di riposo a bordo di pescherecci, traghetti, navi, aerei, bus e camion (questi con doppio autista) che operano su tratte lunghe;
- locali di riposo utilizzati in guardia medica;
- punti/box/locali di riposo/ristoro presenti in azienda.

CREDITS

Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro composto da:
Omar Nicolini (Az.USL Modena) con il ruolo di Coordinatore
Bruno Barbera (ARPA - Piemonte, Dipartimento di Biella)
Sandra Bernardelli (Az.USL Bologna)
Lucia Isolani (ASUR ZT 9 Macerata)
Paolo Lenzuni (ISPESL - Dipartimento di Firenze)
Enrico Marchetti (ISPESL - Dipartimento Igiene del Lavoro)
Nicola Marisi (ASL Lanciano Vasto)
Pietro Nataletti (ISPESL - Dipartimento Igiene del Lavoro)
Paolo Paraluppi (ASL Pavia)
Walter Perini (ASUR ZT 9 Macerata)
Iole Pinto (AUSL 7 Siena)
Renata Sisto (ISPESL - Dipartimento Igiene del Lavoro)
Franco Zanin (ASSL 6 Vicenza)

Rlst, come rintracciarli

Pensando di fare cosa utile e gradita, pubblichiamo in questa pagina i nominativi, con i rispettivi recapiti, dei Rlst (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali) del settore edile di Modena e provincia.



Fillea-Cgil

Area Nord/Carpi
Mauro Bretta
via Agnini, 22
Mirandola
cell. 3398600438
e-mail: Mauro_Bretta@er.cgil.it -



Supplente: **Paolo Gerelli**
via Tre Febbraio, 2
Carpi
cell. 3398600425
e-mail: Paolo_Gerelli@er.cgil.it



Area Modena/Castelfranco
Carmelo Martino
piazza Cittadella, 36
Modena
cell. 3355769115
email: Martino_Carmelo@er.cgil.it



Supplente: **Grazia Pellizzato**
via Circondaria Nord, 126/a
Castelfranco
cell. 3398600588
email: Grazia_Pellizzato@er.cgil.it



Area Sud
Marcello Beccati
via C. Battisti, 2/2
Vignola
e-mail: Marcello_Beccati@er.cgil.it



Supplente: **Franco Giorni**
piazza Cittadella, 36
Modena



Filca-Cisl

Remo Perboni
via Marsala, 53
Mirandola
tel. 0535/21259
cell.3331338331
e-mail: remo.perboni@cisl.it



Davide Martino
via Rainusso, 56/58
Modena
tel.059/890919
cell.3351274315
e-mail: davide.martino@cisl.it



Supplente: **Marco Suffritti**
via Rainusso, 56/58
Modena
tel. 059/890852
cell. 3404858174
e-mail: marco.suffritti@cisl.it



Feneal-Uil

Silvio D'Acunto
via Leonardo Da Vinci, 5
Modena
cell. 3476047385
e-mail: feneal.modena@fenealmo.191.it



Supplente: **Luigi Ponticelli**
cell. 3208107087

L'Ance premia la sicurezza

L'Ance nazionale e le federazioni regionali hanno bandito quattro premi dedicati alle iniziative di ricerca e studio che favoriscono una maggiore conoscenza della sicurezza sul lavoro.

Poiché le candidature vanno presentate entro il 31 maggio 2007, pensiamo di fare cosa utile e gradita pubblicando qui di seguito il bando.

AGENZIA NAZIONALE PER LA CULTURA DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA

PREMI NAZIONALI PER LA CULTURA DELLA SICUREZZA 2007

Con la partnership della Associazione Nazionale Costruttori Edili

BANDO

Art. 1 – Oggetto dei premi

L'Agenzia nazionale per la cultura della sicurezza in edilizia bandisce la prima edizione dei Premi nazionali per la cultura della sicurezza. L'obiettivo dei Premi è promuovere e sensibilizzare la collettività e, in particolare, le giovani generazioni sul principio etico della responsabilità individuale. La tutela della sicurezza propria e di quella altrui è un dovere sociale prima che un diritto. Per intervenire nei campi nei quali si genera e può essere stimolata la cultura della sicurezza occorre coinvolgere il mondo delle Università, della scuola, delle imprese, della comunicazione.

Art. 2 – Promotori

Promuovono i Premi:

L'Agenzia Nazionale per la cultura della sicurezza in edilizia;

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Art. 3 – Categorie dei Premi

L'iniziativa è articolata in quattro categorie di Premi, e precisamente:

1. PREMIO NAZIONALE LAUREATI

Il Premio è assegnato alla tesi di laurea che meglio risponde agli obiettivi e alle finalità dell'Agenzia, conseguita nei due ultimi anni accademici in Facoltà universitarie.

Sono ammessi a partecipare anche studi presentati nell'ambito di un dottorato di ricerca nel corso dei due ultimi anni accademici.

2. PREMIO NAZIONALE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Il Premio è assegnato all'istituto o classe scolastica che ha realizzato un'iniziativa didattica capace di promuovere negli allievi la cultura della sicurezza.

3. PREMIO NAZIONALE PER LA COMUNICAZIONE

Il Premio è assegnato al prodotto di comunicazione (radiotelevisione, stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni in genere) che meglio trasferisce il messaggio della cultura della sicurezza.

4. PREMIO NAZIONALE PER LE IMPRESE

Il Premio è assegnato alla impresa che ha realizzato una efficace innovazione nel campo della tecnologia della sicurezza o dei dispositivi di protezione individuale o dei processi organizzativi.

Art. 4 - Natura dei Premi

I Premi consistono in 10.000,00 (diecimila) euro in denaro per la categoria numero 1,2,3 e in un riconoscimento per la categoria n. 4.

Art. 5 – Segreteria tecnica dei Premi

È costituita una Segreteria tecnica dei premi, ubicata presso l'Agenzia nazionale per la cultura della sicurezza nell'edilizia - via Guattani 24 - 00161 Roma

Art. 6 – Candidature

Le candidature dovranno pervenire alla segreteria tecnica dei Premi entro il 31 maggio 2007, corredate da idonea documentazione e indirizzate a: Agenzia nazionale per la cultura della sicurezza nell'edilizia, Via Guattani 24 - 00161 Roma.

Art. 7 – Giurie

Le giurie incaricate di assegnare i Premi sono nominate, per ciascuna delle quattro categorie, dall'Agenzia e sono composte da tre membri tra i quali il presidente.

I membri della giuria ricevono dalla segreteria tecnica dei Premi il dossier delle candidature.

La giuria approva un regolamento di funzionamento. Le decisioni sono prese a maggioranza. Il giudizio della giuria è inappellabile. I lavori della giuria, validi con la partecipazione di tutti i componenti, si tengono secondo il calendario stabilito d'intesa con l'Agenzia. Al termine dei lavori la giuria redige uno o più verbali. Il verbale deve contenere una breve illustrazione sui criteri di valutazione assunti e sulla metodologia seguita per i lavori, l'elenco delle candidature esaminate e l'eventuale segnalazione di candidature meritevoli di menzione. La giuria è assistita dal responsabile della segreteria tecnica, nominata dall'Agenzia, che partecipa ai lavori senza diritto di voto e redige i verbali. La giuria termina i lavori entro il 30 settembre 2007.

Art. 8 – Conferimento dei Premi

I Premi saranno conferiti in una cerimonia pubblica da tenersi nell'ultimo trimestre 2007.

Per informazioni:

Segreteria tecnica - 06-84567227 - 06-84567234
www.ance.it

FACCIAMO CRESCERE GLI UOMINI CHE FARANNO CRESCERE IL SETTORE EDILE

*... Siamo circondati
da prodotti edili,
ci muoviamo all'interno
di un mondo pieno
di manufatti edilizi;
il nostro universo
di riferimento,
potremmo dire,
è l'edilizia.*

da PIETRA
programma comunitario

***FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
PER GLI ADDETTI
DEL SETTORE EDILE***

***NORMATIVE
EUROPEE***

***NUOVE
TECNOLOGIE***

***QUALITÀ
CERTIFICATA***

SPECIALIZZAZIONI

***FORMAZIONE
SICUREZZA***

**SCUOLA
EDILE**

della provincia
di Modena

via dei Tipografi, 24 - 41100 Modena

Tel. 059 283511 - Fax 059 281502

e-mail: edilformi@scuolaediledimodena.it

